

Contratti in forma scritta

Vantaggi per quanto riguarda determinazione delle tariffe minime e responsabilità

- Novità introdotte dall' art. 83/bis del D.L. 25/06/2008, NR. 112, convertito con modificazioni dalla legge NR.133/08 e modificato dalla legge 22/12/2008 nr. 201 relativamente alle tariffe minime di trasporto
- DLGS 22/12/2008 nr. 214, (G.UFF. 15/01/2009) che modifica gli elementi identificativi di un "contratto scritto" ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 286/05

Di seguito si intendono fornire alcune precisazioni in merito all'applicazione dell'art.83/bis della L. 133/2008 inerente la "tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi" con particolare attenzione alle conseguenze risultanti dall'esistenza o meno di un contratto stipulato in forma scritta tra il Committente ed il Vettore.

Contratto stipulato in "forma scritta"

In caso di contratto scritto **le tariffe dei servizi di trasporto** sono determinate sulla scorta di **libera negoziazione tra le parti**, e quindi, non vige l'obbligo di applicare almeno i costi minimi di esercizio.

E' bene chiarire e ricordare però che ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 286/05 e successive modificazioni, un contratto per essere considerato stipulato in "forma scritta" oltre alla "data certa"¹ deve obbligatoriamente contenere almeno i seguenti elementi:

- a) nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;
- b) numero d'iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- c) tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;
- d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;
- e) luoghi di presa in consegna (carico) della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa (scarico) al destinatario;
- e-bis) i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata.

Se non già riportato nella fattura, nel contratto scritto va inoltre riportato la parte del corrispettivo dovuto dal mittente corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali

Nel caso in cui nel contratto manchi anche solo uno degli elementi sopra indicati, lo stesso non si ritiene stipulato in forma scritta ed è pertanto soggetto alle implicazioni di seguito riportate.

¹ Al riguardo il Ministero dei trasporti nella Circolare Prot: 0071914-17/07/2009, nel far riserva, se del caso, di diramare apposita circolare esplicativa, evidenzia che il contratto di trasporto ha *data certa* nei seguenti casi:

- stipulazione mediante atto pubblico (art. 2699 del codice civile);
- stipulazione mediante scrittura privata autenticata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (artt. 2703 e 2704 del codice civile);
- registrazione del contratto presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- ricorso alla «autoprestazione postale» (art. 8 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261). Tale sistema consiste nel richiedere ad un Ufficio Postale l'apposizione del timbro recante la data direttamente sul documento avente corpo unico (anziché sull'involucro o plico che lo contiene), con relativa affrancatura con francobolli applicati sul primo foglio e suo annullamento mediante l'apposizione del timbro da parte del medesimo Ufficio Postale (si tratta del servizio di «data certa»: «certificazione dell'esistenza d un documento in una determinata data»);
- spedizione del documento «aperto» a mezzo posta senza «involucro» (busta): l'Ufficio Postale apporrà il timbro datarlo direttamente sul documento;
- inoltre mediante «posta elettronica certificata», che certifichi data ed ora dell'invio e della ricezione del documento;
- apposizione di «marcatura temporale» tramite la firma digitale, che ha validità di data certa opponibile ai terzi, ai sensi della legge 229/2003 (articolo 10) e del decreto legislativo 82/2005 (articolo 20, comma 3).

Contratto non stipulato in “forma scritta”

Se il contratto non risulta stipulato in “forma scritta”, in caso di violazioni del Codice della Strada (per sagoma fuori limite, per sovraccarico, per eccesso di velocità, per sistemazione carico sui veicoli, per superamento dei tempi di guida) il committente si ritiene a tutti gli effetti corresponsabile in quanto non è in grado di dimostrare (appunto con il contratto scritto o con altra documentazione) di aver impartito al vettore istruzioni compatibili con il rispetto del codice della strada.

In caso di contratto di trasporto non stipulato in “forma scritta”, inoltre, le **tariffe** dovranno rispettare **ALMENO** i **costi minimi di esercizio** e nelle fatture dovranno essere obbligatoriamente indicata per ogni singola prestazione:

- la parte del corrispettivo dovuto dal mittente corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali (tale importo viene determinato sulla base del costo medio mensile del carburante per chilometro di percorrenza, del coefficiente di incidenza prestabilito in base al tipo di veicolo e dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella fattura)
- il corrispettivo dovuto al vettore comprendente la parte diversa da quella corrispondente al costo del carburante di entità almeno pari a quella prevista dai coefficienti di incidenza stabiliti

Qualora si verifichi che la parte di corrispettivo corrispondente ai costi diversi dai costi del carburante risulti inferiore rispetto a quanto stabilito dalla norma, il vettore ha diritto di chiedere al mittente il pagamento della differenza entro cinque anni dal completamento della prestazione di trasporto.

La mancata applicazione di quanto indicato rende, inoltre, applicabili sia al committente, sia al vettore le seguenti sanzioni

- esclusione fino a sei mesi dalla procedura di affidamento pubblico di fornitura di beni e servizi (quindi, non si potrà partecipare a gare d’appalto pubbliche),
- esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.